

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1970

(Pomeridiana)

(61^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

| | |
|---|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 871, 873, 878 e <i>passim</i> |
| FENOALTEA | . 877, 878 |
| FILETTI | . 881, 882 |
| FINIZZI | . 881 |
| FOLLIERI, <i>relatore</i> | . 871, 872, 873 e <i>passim</i> |
| MARIS | . 873, 874, 875 e <i>passim</i> |
| MONTINI | . 878 |
| PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | . 873, 874, 876 e <i>passim</i> |
| PETRONE | . 872, 873, 874 e <i>passim</i> |
| TROPEANO | . 873, 874, 878 e <i>passim</i> |

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori Cassiani, Cerami, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Corrao, Fal-

cucci Franca, Leone, Lisi e Terracini, sono sostituiti dai senatori Galante Garrone, Corrias Alfredo, Indelli, Dalvit e Maccarrone Antonino.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo la discussione con l'esame dell'articolo 63-bis, rinviato nella seduta antimeridiana.

FOLLIERI, *relatore.* L'articolo 63-bis dovrebbe cominciare col quarto com-

ma dell'ex articolo 63 del disegno di legge, che suona testualmente:

« Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro ».

Per questo comma è stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo, che ho già indicato nella seduta precedente, del seguente tenore:

« Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni anche se derivante da conversione di pena pecuniaria ed i sottoposti a misure di sicurezza detentiva qualora venga accertata la cessazione della pericolosità ».

M A R I S . In proposito c'è anche un mio emendamento che distingue i condannati, per delitto non colposo, ad una pena detentiva non superiore ad un anno ed i condannati, per reato colposo o per contravvenzione o in conversione di pena pecuniaria, ad una pena detentiva non superiore a due anni.

Tale emendamento, sostitutivo dei commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'ex articolo 63, è del seguente tenore:

« Possono essere ammessi al regime di semilibertà:

a) i condannati, per delitto non colposo o per contravvenzione o in conversione di pena pecuniaria, ad una pena detentiva non superiore a due anni;

quando:

1) la capacità a delinquere del soggetto sia limitata;

2) la pena sia idonea alla rieducazione del condannato, anche se eseguita in regime di semilibertà;

3) sia necessario per evitare un irreparabile pregiudizio, in relazione alle condizioni individuali e familiari del condannato.

Possono essere ammessi altresì al regime di semilibertà i condannati che abbiano

espiato metà della pena, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ed al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Il regime di semilibertà è revocabile in ogni tempo se si appalesa inidoneo alla rieducazione del soggetto ».

Ora io domando, non è possibile unificare le due ipotesi sulla base della pena di un anno?

F O L L I E R I , *relatore*. No. Il Governo ha già ridotto a due i tre anni previsti originariamente nel disegno di legge, ritenendo peraltro che ai due anni si riferisca anche l'ipotesi della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nonché quella dei sottoposti a misure di sicurezza detentiva purchè sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità.

Io comunque propongo la seguente formulazione, che ritengo più esatta:

« Al regime di semilibertà di cui alla lettera a) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva inferiore ai due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive, qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale ».

P E T R O N E . No. Ciò significherebbe che il *probation* si applica solo ai condannati fino a due anni. Noi non possiamo escludere in ipotesi che il *probation* possa essere applicato anche dopo, sia pure per un periodo limitato. Invece, con questo tipo di emendamento, potremmo venire ad escludere completamente il *probation* dopo i due anni. Per i condannati di cui alla lettera b) deve essere ammesso l'uno e l'altro tipo di semilibertà.

Vorrei esprimere molto chiaramente questo concetto. Per quanto riguarda la cosiddetta condanna con libertà custodita, il *probation*, possiamo avere due ipotesi: una è quella disciplinata dal codice penale, per cui il *probation* viene concesso senz'altro;

poi c'è l'ipotesi dell'applicazione *in itinere*, che non è bloccata ai due anni. L'applicazione *in itinere* può essere sempre concessa: non ha importanza la durata della pena. Invece, con l'emendamento proposto dal Governo, il *probation* non sarebbe applicabile a chi deve scontare due anni e sei mesi, per esempio.

F O L L I E R I , *relatore*. Ma no.

P E T R O N E . Dobbiamo dire che il *probation*, anche se la pena è superiore a due anni, si applica pure nella prima ipotesi.

M A R I S . Vorrei far osservare che il riferimento alla possibilità che la pena detentiva derivi anche da una conversione di pena pecuniaria, fatto soltanto per il trattamento di cui alla lettera *b*), può escludere la pena detentiva inferiore ai due anni.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Direi di no.

P E T R O N E . Peraltro, a me pare che questa norma, nel caso di una reclusione superiore ai due anni come conversione della pena pecuniaria, non abbia pratica possibilità di applicazione perchè, se non erro, nel nuovo codice penale abbiamo limitato proprio a due anni la durata massima della pena detentiva per conversione di pena pecuniaria. Allora, a quale scopo usare tale formulazione, che sarebbe in contrasto col codice penale?

T R O P E A N O . Può trattarsi di un cumulo di pene detentive.

F O L L I E R I , *relatore*. Potremmo dire: « due o più anni ».

P E T R O N E . Io direi: « fino a due anni o più ».

P R E S I D E N T E . In sede di riforma del codice penale, noi abbiamo approvato un articolo, il 37, intitolato « Conversione di pene pecuniarie », modificativo dell'articolo 136 del codice penale originario, nel quale, come esattamente ha ricordato

il collega Petrone, si parla di due anni. Ne leggo il testo:

« Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25 ».

M A R I S . Si potrebbero unificare le due ipotesi formulando la prima parte dell'articolo 63-*bis* nel seguente modo:

« Al regime di semilibertà di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente possono essere ammessi rispettivamente i condannati a pena detentiva, anche derivante da conversione di pena pecuniaria, non superiore o superiore ai due anni ed i sottoposti a misure di sicurezza detentive quando sia accertata la cessazione della pericolosità sociale ».

F O L L I E R I , *relatore*. Il problema che pone il collega Petrone è un altro.

P E T R O N E . Io ho espresso il concetto che quando uno è condannato fino a due anni, deve poter avere *in itinere* la libertà semicustodita, che altrimenti fino ai due anni non si applica.

P R E S I D E N T E . Non mi pare che sia così.

M A R I S . Potremmo dire: « i condannati a pena detentiva non superiore a due anni e i condannati a pena detentiva superiore a due anni ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un po' complicata come formulazione.

T R O P E A N O . Io credo che dobbiamo cercare di semplificare al massimo la norma; se la rendiamo complicata, sarà difficilmente interpretabile.

Qui dobbiamo fare una distinzione netta fra le diverse ipotesi perchè non possano

sorgere equivoci. In secondo luogo, la questione posta dal collega Petrone è, a mio parere, giusta. Però si tratta di tener conto di questo: che se la pena non supera i due anni, allora si resta nel regime della libertà custodita, sia che essa derivi soltanto da una pena detentiva, sia che derivi da una pena detentiva cumulata con la pena derivante dalla commutazione di una pena pecuniaria.

FOLLIERI, *relatore*. Se la conversione arriva fino a due anni si applica la lettera a), se è di oltre due anni la lettera b).

MARIS. Anch'io insisto su una precisa distinzione.

FOLLIERI, *relatore*. Anche se la ripetiamo, io credo che la formula che abbiamo espresso prima sia più chiara: « Al regime di semilibertà di cui alla lettera a) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva fino a due anni; al regime di semilibertà, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, anche se derivante da conversione di pena pecuniaria, nonchè i sottoposti a misure di sicurezza detentiva, qualora venga accertata la cessazione della pericolosità sociale ».

TROPEANO. Occorre precisare: « derivante dalla pena o dal cumulo di questa ».

FOLLIERI, *relatore*. Quando noi abbiamo detto: « Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni », mi pare sia sufficiente.

PETRONI. Io vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo punto della norma del progetto di legge che prevede la possibilità della libertà vigilata, della semilibertà, per una pena di oltre tre anni. È chiaro che il Governo cerca di restringere il periodo in cui un cittadino può essere sottoposto alla libertà custodita.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, cerca di allargarlo.

PETRONI. Perciò stabiliamo il principio che fino a due anni applichiamo l'ipotesi di cui alla lettera a), dopo i due anni, invece, il condannato può godere il beneficio di cui alla lettera b).

Ora, per la prima parte, l'emendamento è questo: « Può godere di questo beneficio il condannato a pena detentiva fino ad anni due »; e su questo sono d'accordo. Nella seconda parte diciamo: « Se si superano i due anni, compreso il cumulo delle pene convertite »: l'emendamento sembrerebbe limitato solo alla pena convertita.

La domanda che mi faccio allora è questa: se a un certo momento mi trovo di fronte a una condanna detentiva di due anni, e poi ho un codicillo di duecentomila lire di multa, questo codicillo mi fa superare il primo beneficio previsto dalla lettera a), o no?

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un'ipotesi assurda, mi pare.

PETRONI. Qui siamo di fronte a varie interpretazioni: il senatore Tropeano interpreta che nella pena di due anni è compresa anche quella convertita; io affermo il contrario; il Sottosegretario interpreta diversamente. Vogliamo statuire le norme in modo equivoco?

Io vorrei sapere: se uno è condannato a due anni di reclusione e 200.000 lire di multa e non può pagare la multa perchè insolvente, quanta altra pena deve scontare?

MARIS. Secondo me forse il riferimento alla conversione sarebbe opportuno sopprimerlo, perchè quando c'è conversione c'è una pena detentiva. E allora si può dire: « Sono ammessi al trattamento di cui alla lettera a) del precedente articolo i condannati alla pena detentiva fino a due anni. Sono ammessi al trattamento di cui alla lettera b) i condannati a una pena detentiva superiore a due anni e i sottoposti a misure di sicurezza quando sia venuta meno la

pericolosità sociale. Ai fini della determinazione della reclusione non si tiene conto della pena pecuniaria ».

FOLLIERI, *relatore*. Ricordo a me stesso che esiste nel codice qualche cosa che si riferisce al rapporto tra la pena detentiva e la pena pecuniaria. L'articolo 163 del codice penale, quando parla delle condizioni per la sospensione condizionale della pena, così recita: « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva o convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a un anno, il giudice può ottenere che l'esecuzione della pena rimanga sospesa... ».

Quindi nel computo dell'anno — che poi diventeranno due anni — ai fini della sospensione condizionale della pena, si tiene presente sia la pena detentiva, sia la pena pecuniaria che viene convertita. Accettando il concetto enunciato dall'onorevole Maris, che cioè noi dobbiamo stabilire un comma finale in questo articolo 63-*bis*, in cui si dica che « ai fini del computo dei due anni, o superiore a tre anni, non si tiene conto delle pene convertite », noi ci mettiamo contro l'ordinamento attuale.

MARIS. È esatto il suo rilievo. Però qui la *mens legis* è un'altra, cioè si tratta di un modo di espiazione della pena tendente al recupero del condannato.

FOLLIERI, *relatore*. È sempre una pena, la quale comporta una modificazione. Ora, quando il condannato non può pagare la pena pecuniaria, indubbiamente la conversione in pena detentiva trova ostacolo nell'anno condizionale; ma troviamo anche ostacolo ai due anni e ai tre anni che noi potremmo stabilire all'articolo 63, tranne che non ammettessimo il principio che i non abbienti condannati alla pena pecuniaria non debbano pagare nulla.

PETRONE. Per la sola pena detentiva va bene l'espressione: « fino a due anni »: stabiliamo però che insieme alla pe-

na detentiva si calcoli anche il tempo che il condannato dovrebbe scontare per effetto della pena pecuniaria. Allora il limite sale a tre anni. Noi dobbiamo fare una norma del codice penale nella quale dobbiamo stabilire che la libertà custodita può essere disposta dal giudice con sentenza che commini una pena solo detentiva, se congiunta a pena pecuniaria da convertire; cioè bisogna allargare un po' il margine, perché non dimentichiamo che la pena pecuniaria, in fondo colpisce la povera gente; infatti se il signor Riva viene condannato a due anni e a 5 milioni di multa, questi 5 milioni non rappresentano nulla per lui; ma il disgraziato che deve pagare un milione o 500.000 lire e deve convertire la sua pena in prigione, a 5.000 lire al giorno, si verra a trovare di fronte a un periodo enorme di restrizione della libertà personale.

FOLLIERI, *relatore*. Prendendo ispirazione da quanto hanno suggerito sia l'onorevole Maris che l'onorevole Petrone, penso che potremmo stabilire, per quanto riguarda il secondo comma, di togliere il riferimento alla pena pecuniaria e precisare poi che i termini di cui al comma precedente sono ridotti rispettivamente ad uno o due anni, ove la condanna preveda non solo la pena detentiva, ma anche la pena pecuniaria.

MARIS. Ma allora basterebbe, per chiarezza, dire che: « Al trattamento di cui alla lettera a) sono ammessi i condannati a una pena detentiva fino a due anni; al trattamento di cui alla lettera b) i condannati a una pena superiore ai due anni e i sottoposti a misure di sicurezza, eccetera ». Bisognerebbe, poi, aggiungere un altro comma: « Ai fini dell'ammissione al trattamento di semilibertà non si tiene conto delle pene pecuniarie inflitte congiuntamente con le pene detentive ».

FOLLIERI, *relatore*. Non si può negare il principio della conversione delle pene perchè ciò significherebbe modificare la condanna. Non si può eliminare una parte della pena pecuniaria.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con la proposta Maris ci limitiamo a spostare i termini.

FOLLIERI, *relatore*. Questo gioverebbe solamente ai fini della semilibertà. La pena rimarrebbe in piedi.

MARIS. Viene convertita, e il condannato può godere della semilibertà.

PETRONE. Se si dice: « Non si tiene conto », vuol dire che la condanna penale principale il condannato la sconta in libertà vigilata; mentre quella secondaria la fa in prigione.

FOLLIERI, *relatore*. Se noi, nella previsione della sentenza di una condanna alla pena detentiva e alla pena pecuniaria dicessimo che per i termini di cui al comma precedente, quando insieme alla pena detentiva esiste la condanna alla pena pecuniaria, la semilibertà si concede dopo un anno, quegli altri si riducono a due anni, mi pare che sostanzialmente otterremmo gli stessi risultati.

Facciamo l'esempio di un condannato che sconti 14 dei 21 anni di reclusione alle condizioni che poi si fisseranno. A mio avviso, 14 anni sono già sufficienti per poter ammettere, negli ultimi sette anni, il condannato ad un regime di semilibertà. Altro esempio: 30 anni di reclusione; tolti due terzi: 20 anni di pena scontata possono, secondo il mio avviso, dare la possibilità di scontare gli altri dieci anni in un regime di semilibertà. Qui si potrebbe fare una norma di carattere generale. Mi pare che questa sia non solamente una mia idea personale, perchè anche negli appunti — che ho — del gruppo comunista, si parla addirittura di « metà della pena ».

MARIS. Il punto da chiarire è che ci troviamo di fronte ad una possibilità, non ad una certezza automatica. Noi — infatti — diciamo che se il condannato, su sei anni, ne ha scontati tre, può, dopo il terzo anno, essere ammesso al beneficio della semilibertà: « può », non « deve ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. E come si giustifica, questo, con gli articoli 73 e 74, se è soltanto una facoltà?

MARIS. C'è l'impegnativa, c'è tutto un sistema di valutazione, sempre in base ad elementi obiettivi, concernente il comportamenti del condannato, il giudizio dell'educatore, sul suo atteggiamento verso il lavoro. Tutti questi elementi debbono essere valutati da un magistrato specializzato; però si tratta di una facoltà, e noi dobbiamo partire da questo presupposto: che la pena deve avere una funzione rieducativa. Non è detto che per redimersi si debba impiegare 40 anni, o 20 anni o 10: un individuo che è condannato a dieci anni può benissimo, dopo cinque anni trascorsi in una casa di pena, aver dato prove sufficienti di aver tratto dall'esperienza tutti gli elementi utili e necessari per avviare il suo processo di reinserimento nella società. E non dobbiamo pensare che questi provvedimenti siano irrevocabili: non è che una volta ammesso alla semilibertà il condannato non può più ritornare al regime carcerario; può certamente essere fatto regredire alla condizione di partenza. Ed è inutile dire che se gli diamo l'occasione di conquistarsi immeritatamente la libertà, egli può fuggire, perchè anche colui che evade può essere ripreso. Tale regime di semilibertà è un atto di fiducia nell'uomo sotto il profilo di una possibilità di vedersi revocato il beneficio; ed è anche uno stimolo a un certo comportamento.

Tutto sommato, poi, il nostro avviso non è molto distante da quello del Governo, perchè su venti anni di prigione io propongo che ne sconti dieci, il Governo propone — invece — che sconti due terzi della pena. Secondo me sono troppi. Ora bisogna evitare che una terapia diventi controproducente perchè non è ben dosata. Se il condannato a dieci anni di carcere ne fa cinque e poi viene ammesso alla semilibertà, può far sperare nel suo recupero totale; ma se gli anni da scontare in carcere diventano sette-otto, nell'individuo s'instaura, a torto o a ragione, il convincimento che la pena diventa un fatto puramente afflittivo e persecuto-

rio e questo si ripercuote negativamente sulla sua riadattabilità.

In questa materia noi dobbiamo accettare le indicazioni della psicologia, della scienza criminologica, della scienza penitenziaria. In questa materia c'è una produzione letteraria notevole, e tutti ci avvertono della pericolosità di un'espiazione che superi certi limiti, che possono essere limiti di rottura.

Ecco perchè insisto sulla metà della pena, pur con tutte le condizioni e le verifiche giurisdizionali dell'utilità di questa concessione.

P E T R O N E . Su questo argomento vorrei fare un discorso un po' complessivo e partire da un dato ormai scontato; cioè che noi ci stiamo preoccupando di creare un sistema che gioverà il più possibile al recupero di un individuo nella società.

Noi abbiamo una norma di carattere generale che prevede che, una volta scontata la metà della pena, si può essere ammessi al beneficio della libertà condizionale. E allora — mi domando — quale sarebbe l'*optimum* per una società? Quello di raggiungere il risultato che a questo beneficio possano accedere tutti i detenuti, nella speranza che tutti i detenuti siano liberati, perchè questo sarebbe il massimo che noi potremmo augurarci, dal momento che la liberazione condizionale è legata al concetto di una specie di ravvedimento e di una buona prova del detenuto tali da fargli meritare questo premio. E allora, se questo è considerato l'*optimum*, che facciamo noi per preparare il detenuto ad essere pronto, con i fatti, in maniera reale, a trovarsi in condizioni, alla scadenza della metà della pena, di poter godere del beneficio della libertà condizionata? Se lo teniamo in carcere e ci limitiamo a permettere che faccia il disciplinato, che non dia fastidio a nessuno, per cui otterrà un giudizio favorevole, io non ho la coscienza tranquilla perchè non comportandosi bene in carcere non mi ha dato ancora una prova positiva del suo definitivo ravvedimento, necessario al suo reinserimento nella società.

Se io invece, prima della scadenza del termine previsto per la liberazione condizionale, comincio a fargli prendere contatto

con la società, con la vita reale, per lavorare e per istruirsi, il condannato arriva a quel periodo in cui si deve valutare la sua liberazione condizionale, avendo già dato un'effettiva prova di potersi comportare come si deve; e siccome qui ci troviamo di fronte all'ipotesi della semilibertà, io mi domando perchè anche prima che sia stata scontata la metà della pena noi non dobbiamo cominciare a mettere alla prova questo individuo immettendolo nel lavoro e nella possibilità di istruirsi anche all'esterno. Io non riterrei neppure accettabile il concetto dei due terzi, ma se vogliamo raggiungere la finalità prefissataci dobbiamo, ancor prima che scada il termine della metà della pena in relazione alla possibilità di quel beneficio, mettere l'individuo in condizione di meritarlo. Costui sta in carcere e deve uscire dal carcere solo per andare alla scuola o al lavoro. Dopo di che mi domando se, ad un certo momento, non sia il caso di spingere i detenuti ad avere contatti con la società. Se il problema lo guardiamo sotto questo riflesso, veramente avremo fatto una opera rinnovatrice. Se un individuo lo mettete in carcere e non gli fate prendere contatto con la vita reale, con gli altri uomini in modo che per un certo periodo della giornata possa lavorare o istruirsi, questo individuo rimarrà in carcere passivamente, ma non darà mai delle prove del suo ravvedimento. Se accettiamo questo principio, allora tutta la questione dei termini va rivista completamente, perchè è chiaro che il termine dal quale si deve poter iniziare questo esperimento, per mettere l'individuo a contatto con la vita reale attraverso il lavoro e lo studio, deve essere fissato molto prima della scadenza della metà della pena per poter beneficiare, come presupposto, di quella liberazione condizionale che è il premio massimo che si vuol dare al detenuto.

F E N O A L T E A . Nel progetto governativo c'è una contaminazione che forse non è stata del tutto chiarita, fra due concetti profondamente diversi. Uno è quello del premio di buona condotta, cioè il riconoscimento dato a un individuo che si è comportato bene, ha sempre risposto di sì agli agenti di custodia, non ha dato noie. L'altro

criterio, che è del tutto diverso, e profondamente diverso, è quello, invece, che fa leva sull'affidamento alla responsabilità dell'individuo. E tutti i sistemi adottati, imperniati sull'affidamento alla responsabilità dell'individuo hanno dato tutti ottima prova: è un fatto scientificamente assodato. Quindi, liberiamoci da questa contaminazione. Lasciamo pure la licenza premio, la liberazione anticipata per chi si comporta bene; però in materia di semilibertà dobbiamo assolutamente adottare un criterio diverso da quello che detta la legge.

PRESIDENTE. Quale sarebbe il criterio diverso che lei propone?

FENOALTEA. Io, rifacendomi alle dichiarazioni del senatore Petrone, sarei del parere di anticipare al massimo la ripresa dei contatti fra l'individuo e la società.

TROPEANO. Noi dobbiamo ammettere la dilatazione dei termini in relazione alla pena pecuniaria; cioè dobbiamo ammettere un'ipotesi di dilatazione dei termini in relazione alla pena detentiva derivante dalla conversione di una pena pecuniaria. In altri termini dobbiamo stabilire che, nel caso di condanna a pena pecuniaria congiuntamente alla pena detentiva, non si tien conto della pena pecuniaria ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alle lettere *a)* e *b)*.

MARIS. Io propongo la seguente formulazione:

« Ai fini dell'ammissione ai trattamenti di semilibertà non si tiene conto delle pene pecuniarie inflitte congiuntamente con le pene detentive; le pene pecuniarie, se convertite in pena detentiva, saranno espiate col medesimo trattamento ».

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Cerchiamo di arrivare ad una migliore formulazione. Una volta ammesso il regime di semilibertà, la pena pecuniaria deve essere pur sempre scontata.

MARIS. Ma la formulazione da me proposta, cioè: « Ai fini dell'ammissione ai

trattamenti di semilibertà non si tien conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente », non esclude che questa si debba scontare.

TROPEANO. Io credo che sia opportuno precisarlo. Noi dovremmo fissare il principio che si deve pervenire rapidamente alla commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, perchè, purtroppo, accade che, soprattutto per le condanne di lieve entità, la pena pecuniaria non viene mai commutata durante la detenzione; solo successivamente si fa l'ingiunzione del pagamento delle pene pecuniarie e delle spese e, in caso di mancato pagamento, si ha la commutazione; per cui, il condannato che avrebbe beneficiato della libertà condizionata, potrebbe trovarsi, dopo la scadenza dell'anno e mezzo o dei due anni, nella condizione di vedersi incarcerato di nuovo.

MONTINI. Vorrei far notare però che spesso, quando esce dal carcere, il detenuto ha la possibilità di pagare, mentre prima, in carcere, questa possibilità non ce l'ha. Questa situazione è determinata proprio da un favore verso il condannato, al fine di evitargli la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Bisogna stare attenti a questo.

FOLLIERI, relatore. Ritengo che la formulazione accettabile dei primi due commi dell'articolo 63-bis, scaturita da tutta la discussione che si è svolta, sia la seguente:

Art. 63-bis.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive qualora venga accertata la pericolosità sociale.

Nel computo della durata delle pene il cui al comma precedente non si tien conto

della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva e convertita a norma di legge ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io direi « Per il computo » e non « Nel computo ». Con tale piccola modifica, mi pare che la formulazione suggerita dal relatore si possa accettare.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione i due commi dell'articolo 63-bis nella formulazione proposta dal senatore Follieri, integrata dalla modificazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

(Sono approvati).

F O L L I E R I , *relatore*. Poi viene un comma per il quale il Governo, ribadendo la sua impostazione, ha modificato solamente i termini di possibilità dell'ammissione al beneficio della semilibertà. Infatti nell'emendamento governativo, enunciato dall'onorevole Sottosegretario, tali termini vengono allargati. Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo del comma in oggetto:

« Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni, l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire nell'ultimo anno dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci, l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni, l'ammissione può avvenire negli ultimi due anni ».

Io ho qualche perplessità in merito, perchè mi pare che, avendo noi accettato il principio del *probation*, potremmo ritenere che il fatto di aver scontato due terzi della pena detentiva a determinate condizioni può essere titolo per l'ammissione alla semilibertà.

P R E S I D E N T E . A questa soluzione eravamo già arrivati attraverso la proposta sia del senatore Maris che del relatore.

T R O P E A N O . Il disegno di legge, così com'è articolato, mi sembra profonda-

mente contraddittorio, nel senso che la previsione di un regime di semilibertà, al quale si può accedere negli ultimi mesi o nell'ultimo anno di detenzione, non si concilia con gli altri istituti, quale quello della liberazione condizionale. Non si concilia perchè, se è vero che è possibile conseguire la liberazione condizionale molto tempo prima dell'inizio del decorso del termine utile per fruire del regime di semilibertà, mi sembra che l'istituto della semilibertà rimanga completamente frustrato. Infatti, essendo identiche le condizioni che debbono ricorrere e per la concessione della liberazione condizionale e per l'ammissione al regime di semilibertà, o queste condizioni si saranno verificate e allora l'istituto della semilibertà è frustrato per sempre perchè avremo la liberazione condizionale, oppure non si saranno verificate e allora non avremo nè la ammissione alla liberazione condizionale, nè l'ammissione al regime di semilibertà.

Mi sembra, cioè, che vi sia questa contraddizione che dobbiamo cercare di superare.

F O L L I E R I , *relatore*. Ma sono previste delle condizioni per la liberazione condizionale!

T R O P E A N O . Sono press'a poco le stesse!

F O L L I E R I , *relatore*. No, perchè si dice: quando non siano da scontare oltre cinque anni!

T R O P E A N O . Ma noi stiamo modificando la legge penale e dobbiamo tenerne conto. Se partiamo dalla legge penale attuale è chiaro che non possiamo portare alcuna innovazione; ma tenendo conto proprio di questo processo evolutivo in corso, nella modificazione della legge penale, dobbiamo considerare anche l'opportunità di apprestare un ordinamento penitenziario che risponda a determinate esigenze.

Ritengo che in qualunque caso la possibilità di fruire del regime di semilibertà debba essere offerta nel periodo precedente alla valutazione del diritto a conseguire la liberazione condizionale; diversamente ca-

diamo in una profonda contraddizione e nella stessa norma contraddiciamo gli istituti.

F O L L I E R I , *relatore*. L'articolo 176 del codice penale, da noi formulato, dice: « Il condannato a pena detentiva, che durante il tempo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli ».

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli ».

Per i delinquenti primari è prevista metà della pena; la condizione alla quale mi riferivo io, cioè « qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni » è stata soppressa. Quindi mi sembra che noi abbiamo già la liberazione condizionale.

P E T R O N E . Il reo deve dare la prova del suo ravvedimento: come può darla questa prova? Col contatto con la società, attraverso il lavoro e lo studio.

T R O P E A N O . Questo è un elemento, poi vi è l'altro al quale io ho accennato, nel senso che bisogna evitare di frustrare la possibilità di attuare il regime di semilibertà.

F O L L I E R I , *relatore*. Io credo che, in ordine al tempo, per il condannato ad una pena superiore a tre anni bisogna prevedere un periodo piuttosto elevato da trascorrere nelle carceri, perchè dobbiamo tener presente anche gli effetti del delitto nella socializzazione tra le parti lese. Questo è importante, in quanto non credo che un individuo, ad esempio, condannato a 30 anni di reclusione per omicidio, possa essere ammesso, dopo tre o quattro anni, a godere della liberazione condizionale soltanto perchè ha tenuto una buona condotta.

T R O P E A N O . Diciamo « dopo aver scontato metà della pena ».

F O L L I E R I , *relatore*. Ma voi dite che bisognerebbe prevedere l'ammissione a questo beneficio prima dei quindici anni, teoricamente, cioè, anche dopo tre anni.

T R O P E A N O . Per convincere anche me stesso voglio formulare una ipotesi concreta. Prendiamo il caso di un individuo condannato a cinque anni di reclusione; secondo la norma prevista nel presente disegno di legge, egli potrebbe fruire del regime di semilibertà solo negli ultimi sei mesi; in virtù dell'emendamento proposto dal Governo, potrebbe essere ammesso al godimento di questo beneficio dopo aver scontato quattro anni di reclusione. Intanto questo individuo, che in carcere tiene una condotta irreprensibile, può concorrere al conseguimento della liberazione condizionale soltanto dopo due anni e mezzo di reclusione, cioè un anno e mezzo prima di essere ammesso al regime di semilibertà.

Allora io domando: quale effetto può portare questa norma che prevede il regime di semilibertà nei confronti dei condannati? È chiaro che questi ultimi, sia per concorrere al conseguimento della liberazione condizionale, sia per concorrere all'ammissione al regime di semilibertà, debbono preoccuparsi di tenere nelle carceri una condotta irreprensibile, cioè debbono fornire la prova del loro ravvedimento. E se questa prova la forniscono ottengono la liberazione condizionale.

Perchè abbiamo previsto questo istituto se esso non troverà un'applicazione pratica nella realtà? Io credo che dobbiamo tener conto di tutto ciò, riportandoci all'esempio che ho citato, per rendere possibile l'ammissione al regime di semilibertà quanto meno sei mesi, un anno prima (riferendoci alla condanna a cinque anni) della scadenza del termine utile per il conseguimento della liberazione condizionale.

Così facendo, da una parte raggiungeremo lo scopo che evidenziava molto giustamente il collega Petrone, quando si riferiva all'esigenza di una prova della responsabilizzazione diretta del detenuto attraverso il suo contatto con la società, sia pure in uno stato di parziale libertà; dall'altro, renderemo più esplicita la maturazione di

quei requisiti che consentono poi l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale una volta scontata metà della pena. Occorre che questi concetti siano collegati, altrimenti faremo un lavoro inutile, cioè creeremo un istituto che non troverà mai applicazione.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se sono arrivato con ritardo e se ignoro quanto è stato deliberato in ordine al precedente comma. Mi sembra, però, che noi dobbiamo distinguere il regime di semilibertà e la libertà condizionale. A mio avviso la semilibertà può essere concessa soltanto ai condannati che debbano espriamere una pena di lieve entità; per i condannati, invece, a pene di rilevante entità ritengo che debba scattare unicamente il beneficio della liberazione condizionale. Ciò perchè la semilibertà deve rappresentare un premio per colui che si è ravveduto e deve servire anche come strumento di rieducazione; mentre, nel caso di reati gravi, penso che la pena debba avere una certa funzione repressiva e che il condannato debba scontare una parte della pena stessa.

Evidentemente non è ipotizzabile un regime di semilibertà prima della liberazione condizionale, perchè così facendo di fatto verremmo ad annullare quasi totalmente la efficacia della pena: prima l'annulleremmo concedendo la semilibertà e poi concedendo la liberazione condizionale. Ora, io credo che sia sufficiente, quale premio al condannato per un reato piuttosto rilevante, che abbia tenuto una buona condotta, la liberazione condizionale. In casi del genere mi sembra eccessivo concedere una semilibertà oltre la liberazione condizionale, e pertanto io proporrei la soppressione del quinto comma dell'articolo 63.

F I N I Z Z I . Indubbiamente gli istituti in esame richiedono un contemperamento tra il proposito di dare il massimo impulso all'effetto emendativo che la pena deve conseguire, e quello di non invalidare l'efficacia esemplificativa della pena.

Pertanto, sotto un certo profilo, il discorso sostenuto dal senatore Filetti potrebbe

ingenerare delle perplessità; tuttavia, a ben considerare quanto già esposto dal senatore Tropeano — e cioè che, in definitiva, la semilibertà si differenzia, sul piano quantitativo, dalla libertà condizionale soprattutto perchè offre una concreta possibilità di valutazione del soggetto — dobbiamo ammettere che è proprio la semilibertà che ci porrà in grado di sapere se, effettivamente, è in atto da parte del reo un ravvedimento positivo. Senza la semilibertà, infatti, questo ravvedimento potrebbe costituire solo una falsa supposizione rilevabile attraverso elementi di mera contingenza, cioè dal fatto che nell'ambito del carcere un certo individuo ha tenuto un comportamento disciplinato. Ma queste, ripeto, sono manifestazioni secondarie, non fondamentali, per rilevare il vero orientamento e la natura del reo.

Non vi è dubbio che quando abbiamo considerato i punti fondamentali che il nuovo ordinamento penitenziario deve avere abbiamo tutti avvertito l'esigenza di rendere quanto più flessibile possibile il carattere punitivo della pena; ma vi è anche bisogno che la pena assuma un carattere emendativo e credo che, in questo senso, sia opportuno far precedere la libertà condizionale dalla semilibertà che è un qualcosa che serve non solo da pungolo e stimolo, ma permette anche una valutazione del reo.

Non mi sfugge che da ciò può derivare, ripeto, uno svilimento dell'effetto esemplificativo della pena; però quando riduciamo nei giusti termini di cinque-sei mesi prima della libertà condizionale la semilibertà credo che questa preoccupazione non abbia ragion d'essere.

Pertanto, a mio avviso, l'istituto della semilibertà mi sembra quanto mai opportuno ed importante ai fini della concessione della libertà condizionale anche se, naturalmente, esso dovrà essere contenuto in giusti limiti ed in modo che la pena non perda il suo valore di esempio. Si deve dunque trattare di uno strumento ai fini della libertà condizionale e, per tale scopo, deve precedere e non susseguire questa concessione.

F O L L I E R I , *relatore*. Ho meditato attentamente su quanto è stato finora detto dai colleghi senatori con riferimento particolare all'articolo 177 del codice penale, così come è stato modificato dalla Commissione.

A me pare che se è accettato il termine di « pena residua di cinque anni » di cui all'articolo 177 noi non possiamo mantenere il comma in esame così come previsto nel disegno di legge in discussione, nè possiamo modificarlo secondo l'emendamento che ci propone il Governo. Noi dobbiamo infatti cercare di fare dell'istituto della semilibertà per tutti i condannati ammessi a godere della libertà condizionale un *prius* logico nel senso, cioè, che tale istituto dovrà essere usato da coloro i quali, non avendo ancora espiato la pena quanto necessario per ottenere la liberazione condizionale, possono tuttavia essere reimmessi, sia pure parzialmente, nella società.

Pertanto, ritengo che dovremmo ricorrere, salvo perfezionamenti, ad una formula di questo genere: può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato a pena detentiva che abbia scontato almeno un terzo della pena inflittagli, sempre che abbia dato prove di ravvedimento.

M A R I S . È forse il caso di fare una osservazione che può aiutare a chiarire il problema.

All'articolo 63-*bis* diciamo che possono essere ammessi al regime di semilibertà, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, e che possono essere ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni.

Ora, in base al criterio introdotto nel disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura penale noi prevediamo un sistema giurisdizionale per l'applicazione di queste misure ed abbiamo anche precisato alcune condizioni necessarie ai fini di queste concessioni. La norma del codice di procedura penale che parla della liberazione condizionale, infatti, stabilisce che essa pos-

sa essere concessa al condannato se questi ha dato prove tali da far ritenere sincero il suo ravvedimento.

A mio avviso, anche nell'ordinamento penitenziario noi dovremmo introdurre una condizione di questo genere, altrimenti al regime di semilibertà potranno essere ammessi solo i condannati ad una pena non superiore a due anni o superiore a due anni.

Noi dovremmo cioè dettare delle condizioni per godere di questo beneficio. Si potrebbe cioè dire: può essere altresì ammesso al regime di semilibertà il condannato a pena detentiva che abbia scontato almeno un terzo della pena inflittagli. Si potrebbe, inoltre, dire che i trattamenti di semilibertà (e li comprenderei tutti) sono concessi quando sono idonei alla rieducazione del condannato e sono revocabili in ogni tempo se viene meno tale idoneità.

F I L E T T I . Si potrebbe anche dire che al regime di semilibertà sono ammessi tutti i condannati che abbiano tenuto un comportamento tale da fare ritenere sincero il loro ravvedimento.

M A R I S . Direi di no; in questo caso non possiamo usare il condizionale. Dobbiamo predisporre lo strumento per avere la certezza del ravvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che il problema dell'esatta formulazione di questo punto sia molto difficile e meriti una più approfondita meditazione. Proporrei dunque, per oggi, di sospendere la discussione per riprenderla domani dopo una opportuna meditazione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 18,30.